



Lombardia

PRESTITO SOCIALE YOUNG

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Condizioni contrattuali praticate da Coop Lombardia al Prestito Sociale Young.
Offerta valida dal 02/12/2024 al 31/12/2026 e Riservata ai Soci di Coop Lombardia.

Il **Prestito Sociale Young** è sottoscrivibile solo dal Socio Prestatore titolare di Libretto Nominativo di Prestito Sociale; le operazioni di costituzione, così come quelle di versamento, di prelievo e di scioglimento, non possono pertanto essere effettuate per mezzo di delegati. La costituzione del Prestito Sociale Young sarà attestata da un movimento di prelievo sul Libretto Nominativo di Prestito Sociale e registrata su apposito Contratto. Ciascun Socio Prestatore può versare da un minimo di **50,00€** (con multipli di 50,00 €) fino ad un importo massimo mensile di **400,00€**.

La capienza massima del Prestito Sociale Young è di **10.000,00€** in capo a ciascun socio prestatore.

L'ammontare complessivo del Prestito Sociale in capo a ciascun Socio Prestatore è pari a 40.000,00 €, comprensivo delle somme a titolo di Prestito Sociale Ordinario, delle somme a titolo di Prestito Sociale Young e delle eventuali somme a titolo di Prestito Sociale Vincolato (L.59/92 e successive variazioni).

Per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Prestito Sociale Young non è possibile prelevare.

Tassi di remunerazione: in vigore fino al 31.12.2026**

Fascia di saldo	Tasso Lordo	Tasso Netto*
Fino a 2.000,00€	2,00%	1,48%
Da 2.000,01€ a 5.000,00€	3,00%	2,22%
Superiore a 5.000,01€	4,00%	2,96%

*al netto della ritenuta fiscale vigente, pari al 26%

** la Coopertaiva si riserva la facoltà di modificare i tassi di interesse a decorrere dalla suddetta scadenza.

Gli interessi sono calcolati con il metodo dell'interesse semplice e liquidati annualmente sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario, con valuta di accredito l'ultimo giorno dell'anno solare di riferimento (es: attivazione del Prestito Sociale Young il 20 dicembre 2024, liquidazione del primo anno di interessi il 20 dicembre 2025), salvo quanto previsto nei casi di ripensamento e di recesso anticipato, nonché di decesso (quest'ultimo gestito in base alle regole previste per la successione). Trascorsi 12 mesi dalla data della attivazione del Prestito Sociale Young, gli interessi verranno calcolati e liquidati alla scadenza di ciascun anno civile (31.12).

Modalità di versamento: il Socio Prestatore potrà alimentare il Prestito Sociale Young a **richiesta**, trasferendo l'importo desiderato dal Libretto di Prestito Sociale Ordinario, oppure attivando il **versamento ricorrente**, il quale in maniera automatica trasferirà il 15 del mese successivo alla richiesta l'importo indicato dal Socio Prestatore; qualora, alla data del previsto addebito sul libretto di Prestito Sociale Ordinario di riferimento, l'importo non risulti disponibile per intero, il versamento mensile non sarà effettuato. Il tentativo di prelievo automatico verrà effettuato il mese successivo, salvo capienza ripristinata sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario. Il mese del mancato addebito non verrà recuperato.

Condizioni per la sottoscrizione del Prestito Sociale Young: il Prestito Sociale Young può essere attivato solo nel periodo di offerta e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- fino al termine dell'anno civile del 40° anno di età del Socio Prestatore titolare del Libretto Nominativo di Prestito Sociale;
- tramite il versamento minimo di 50,00€ (o multipli di 50,00€), finalizzato all'apertura del Prestito Sociale Young. Il versamento deve avvenire tramite la disponibilità già presente sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario.

Modalità di liquidazione del Prestito Sociale Young: al termine dell'anno civile del compimento del 41° anno di età da parte del Socio Prestatore, il Prestito Sociale Young cesserà senza necessità di alcuna comunicazione formale. L'intervenuta scadenza del contratto risulterà da apposita e automatica registrazione sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario, unitamente all'accredito degli interessi spettanti, al netto della ritenuta fiscale vigente

Qualora il Socio Prestatore intenda richiedere, prima della fine dell'anno civile del compimento del 41° anno d'età, o trascorsi i 12 mesi dalla data di sottoscrizione il recesso dal Prestito Sociale Young, dovrà fare specifica richiesta all'Ufficio Soci e sottoscrivere l'apposito modulo di "Chiusura dal Contratto di Prestito Sociale Young"; il capitale presente sul Prestito Sociale Young e gli interessi maturati nell'anno corrente verranno accreditati sul deposito ordinario, entrambi con data valuta uguale alla data di chiusura

Costi e spese: l'attivazione, la gestione e la liquidazione del Prestito Sociale Young sono completamente gratuiti.

Periodo di ripensamento: il Socio Prestatore ha diritto di recedere dal contratto di Prestito Sociale Young entro il termine di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di attivazione; in questo caso, il Socio Prestatore non avrà diritto al riconoscimento degli interessi maturati nel periodo. Durante suddetto periodo non sarà possibile effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi. Tale diritto di recesso si esercita esclusivamente presso l'Ufficio Soci, mediante la sottoscrizione del modulo di "Annullamento Contratto di Prestito Sociale Young", da effettuarsi entro il termine sopra indicato.

Recesso anticipato nei 12 mesi dalla data di attivazione: qualora il Socio Prestatore intenda richiedere, prima che siano trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione, il recesso dal Prestito Sociale Young, dovrà fare specifica richiesta all'Ufficio Soci e sottoscrivere l'apposito modulo di "Recesso dal Contratto di Prestito Sociale Young". Lo scioglimento anticipato dovrà, in ogni caso, avere a oggetto l'intera somma versata. Il Socio Prestatore non avrà diritto di ricevere sulle somme accantonate, né gli interessi maturati lungo il periodo riferiti all'anno solare in corso, né gli interessi previsti sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario; questi ultimi cominceranno a maturare solo dalla data della richiesta di recesso.

La presente non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile.